

DM 3 MARZO 1995

AUTORIZZAZIONI PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1083, E DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE, NELL'AMBITO DEL SETTORE DEL GAS COMBUSTIBILE

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Il Direttore generale della produzione industriale

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto l'art.4 della predetta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è devoluta la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, la facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Vista la domanda presentata dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., organismo già riconosciuto da questo Ministero per il rilascio di attestazioni di conformità rientranti nell'ambito di attuazione di alcune direttive comunitarie sulla sicurezza di determinati prodotti;

Viste le domande presentate dall'Istituto italiano marchio di qualità e dal Centro studi ed esperienze, organismo tecnico del Ministero dell'interno, per l'autorizzazione a svolgere attività di certificazione ai sensi della direttiva 90/396/CEE sulla sicurezza degli apparecchi alimentati a gas combustibile;

Considerato che la citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, subordina la realizzazione di materiali, componenti, impianti, installazioni, ed apparecchi alimentati a gas combustibile al rispetto delle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che il rispetto delle norme UNI-CIG per la realizzazione dei materiali, componenti, impianti, installazioni ed apparecchi, alimentati a gas combustibile, approvate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è solamente una delle modalità che fa presumere l'assolvimento del requisito fondamentale sulle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che sul mercato sono presenti materiali, componenti, impianti, installazioni ed apparecchi alimentati a gas combustibile realizzati secondo specifiche tecniche vigenti in altri Paesi industrializzati;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per poter svolgere l'attività di vigilanza prevista all'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, possa avvalersi per l'esecuzione delle prove attinenti gli accertamenti stessi, di istituti, enti e laboratori, appositamente autorizzati, nonché richiedere attestati di rispondenza alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che il predetto Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in relazione alle proprie attribuzioni, attrezzature, organizzazione e competenza tecnica è in grado di effettuare prove ed esami per il rilascio di attestati di conformità, sia alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia

della sicurezza, sia alle norme UNI-CIG, approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente ai prodotti alimentati a gas combustibile per uso domestico;

Considerato che dal 1° gennaio 1992 sono in vigore nell'Unione europea le prescrizioni della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi alimentati a gas combustibile e i loro dispositivi e pertanto si rende necessaria autorizzare a titolo provvisorio ed in attesa della completa attuazione in Italia di detta direttiva, gli organismi nazionali per l'esecuzione delle procedure per il rilascio della marcatura CE;

Considerato infine che dal 1° gennaio 1996 le disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per la parte relativa agli apparecchi, saranno sostituite dalle prescrizioni della già citata direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas e ai loro dispositivi;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede a Rho (Milano), via Moscova, 11, è autorizzato a rilasciare attestati di conformità, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sia alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, sia alle norme UNI-CIG, approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativamente ai materiali, componenti, impianti, installazioni ed apparecchi alimentati a gas combustibile.

2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., invia semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un elenco dettagliato di tutte le attestazioni di conformità rilasciate indicando se siano state rilasciate o ai sensi dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, oppure ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.

Art. 2

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), già autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, il Centro studi ed esperienze (CSE), organismo tecnico del Ministero dell'interno e l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. di Rho, sono autorizzati, in via provvisoria e in base ai propri settori di competenza, sino alla completa attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas, ad eseguire le seguenti procedure per il rilascio della marcatura CE prevista dalla medesima direttiva 90/396/CEE:

Istituto italiano del marchio di qualità IMQ allegato II, capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

Centro studi ed esperienze CSE allegato II, capitoli 1 e 6;

Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. allegato II, capitoli 1, 5 e 6.

Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1996.

Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.